

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI VICENZA**

Ufficio: ABILITAZIONI DIRETTIVA SERVIZI E SUAP 13/08/2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA 1

« ATTIVITA' ANAGRAFICO-CERTIFICATIVA » N. 24

**OGGETTO : AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE: APPLICAZIONE DI
SANZIONE DISCIPLINARE ALL'IMPRESA N. REA VI 242347.**

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i provvedimenti della Giunta Camerale n. 16 del 24 gennaio 2000, n. 28 del 29 gennaio 2001 e n. 3 del 13 gennaio 2004 che attribuiscono specifiche competenze alla dirigenza e ripartiscono i compiti tra gli organi istituzionali camerali e la dirigenza;

VISTE la legge 3 febbraio 1989, n. 39 integrata dall'art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e l'art. 40 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e successive modifiche;

VISTO il DM 16 ottobre 2011 emesso in attuazione del D. Lgs. n.59/2010 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, che stabilisce l'obbligo di revisione dinamica, almeno una volta ogni quattro anni, dei requisiti professionali previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 per esercitare l'attività di mediazione;

VISTO che il 14 febbraio 2019 l'agenzia di mediazione immobiliare "Studio Uno S.a.s. di Garbuglio Silvia" ha inviato la pratica telematica Prot. 14090/2019 di revisione dinamica, in ritardo rispetto al termine previsto per la procedura (31.12.2018), sulla base di una proroga concessa dall'ente camerale;

PRESO ATTO che era stata allegata alla pratica solo la polizza assicurativa Allianz/FIMAA dell'anno 2019 per la società, l'ufficio ha richiesto con "Diario Messaggi" di produrre anche le polizze degli anni precedenti (2015-18), dal momento che la revisione avviata nel 2017-2018 aveva il fine di verificare la regolarità dell'attività di mediazione anche degli anni precedenti; la richiesta è rimasta senza riscontro;

PRESO ATTO che successivamente la legale rappresentante della s.a.s., sig.ra Garbuglio Silvia, si è presentata spontaneamente in audizione nel mese di luglio 2019 dal Di-

rigente camerale, al quale ha chiesto tempo dieci giorni di tempo (entro il 15 luglio 2019) per chiarire la situazione, per poi confermare che non poteva produrre la polizza dell'anno 2018, poiché in buona fede aveva ritenuto per errore che nel pagamento della quota associativa dell'associazione FIMAA di Vicenza fosse stato compreso anche il rinnovo della polizza;

VISTO che l'impresa suddetta non ha prodotto quanto richiesto nella pratica telematica entro il termine ultimo assegnato dal Dirigente del 15 luglio 2019 e che il 7 agosto 2019, in considerazione del possesso della polizza per l'anno incorso, la pratica di revisione è stata evasa ai restanti fini, con segnalazione dell'irregolarità;

VISTA la delega delle funzioni sanzionatorie attribuite della Giunta camerale al Dirigente responsabile del Registro Imprese di Vicenza, decisa con delibera di Giunta n. 125 del 13 settembre 2018;

VISTE le "Linee Guida per le sanzioni disciplinari agli agenti d'Affari in Mediazione" adottate con la stessa delibera di Giunta n. 125 del 13 settembre 2018 e l'elenco delle fattispecie con l'indicazione di applicare per il caso di mancanza di polizza professionale in anni precedenti la sospensione dell'attività per un periodo di 60 giorni per ogni anno di mancato rinnovo, fino a un massimo di 5 mesi;

RITENUTA applicabile al caso rilevato la sanzione disciplinare della "sospensione dell'attività" per i casi di "lieve turbamento del mercato" prevista fino a un massimo di sei mesi dall'art. 19 del DM 452/1990, richiamato dal DM 26 ottobre 2011;

PRESO ATTO che per la stessa fattispecie (mancanza di polizza assicurativa del mediatore) è stata introdotta dall'art.1, c. 993 della legge di bilancio 2018, in vigore dal 1 gennaio 2018 anche una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 ad € 5.000, che si affianca alla sanzione disciplinare;

VALUTATA pertanto giustificata una sospensione dell'attività in forma ridotta rispetto alla sanzione disciplinare originariamente prevista dalle "Linee Guida" citate;

ACCERTATA la regolarità tecnico – amministrativa dell'istruttoria espletata dall'ufficio competente, la regolarità contabile e la legittimità del provvedimento;

DETERMINA

- di applicare all'impresa, "Studio Uno S.a.s. di Garbuglio Silvia", iscritta con C.F. 02569050244, N. REA VI-242347, la sanzione disciplinare di **sospensione** dell'attività

di mediazione per **7 (sette) giorni, dal 16 al 22 settembre 2019;**

- di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo camerale, di darne notizia alle associazioni FIAIP e FIMAA di Vicenza e di inviargli copia per conoscenza al Suap del Comune dove opera l'impresa (art. 11 Linee Guida) .

- di notificare via PEC **entro il 14 agosto 2019** il presente provvedimento all' impresa "Studio Uno Sas di Garbuglio Silvia, con avviso che entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento inibitorio è possibile presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo economico, con effetto sospensivo;

- di annotare, una volta trascorsi, senza presentazione di ricorso gerarchico, i 30 giorni dalla notifica del provvedimento, gli estremi dello stesso nella visura camerale dell'impresa "Studio Uno S.a.s. di Garbuglio Silvia".

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

(Dr. Michele Marchetto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni